

PROVINCIA DI TREVISO

Atto T0AV87

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

Ufficio TH20 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Rinnovo Scar. impianti depuraz. Privati

N. Reg. Decr. 219/2011

Data 20/04/2011

N. Protocollo 41642/2011 1

Oggetto: B.D.P. S.A.S. DI BERTOTTO GRAZIANO & C. - ODERZO

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

INDUSTRIALI. VOLTURA.

D.Lgs. 152/2006 - L.R. 33/1985 - PTA/2009.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 678/2009 del 30.12.2009 con cui la ditta BENVENUTI GIANLUCA & C. S.A.S. (P.IVA 01182110260) con sede legale in via Trieste, 31 - San Fior - è stata autorizzata preventivamente alla realizzazione di un impianto di depurazione annesso al proprio stabilimento, sito in via Postumia II Tronco, 28 - Oderzo - per il trattamento delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio e delle acque meteoriche di prima pioggia del piazzale a servizio dello stesso, nonché allo scarico nel fossato denominato "Fossa";

VISTA la domanda della ditta B.D.P. S.A.S. DI BERTOTTO



PROVINCIA DI TREVISO

GRAZIANO & C. (P.IVA 03114430261) con sede legale in via A. De Gasperi, 19 - San Biagio di Callalta - pervenuta a questa Amministrazione in data 02.03.2011, prot. prov. n. 22677/2011, intesa a ottenere la voltura dell'autorizzazione allo scarico suddetta;

VISTA la nota della ditta BENVENUTI GIANLUCA & C. S.A.S. allegata alla domanda, con cui viene confermata l'intenzione di volturare l'autorizzazione suddetta a favore della ditta B.D.P. S.A.S. DI BERTOTTO GRAZIANO & C.;

VISTO l'art. 39, comma 3, lett. a), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, che considera acque reflue industriali soggette ad autorizzazione allo scarico le acque di prima pioggia provenienti da piazzali di estensione superiore o uguale a m² 2.000 a servizio di autolavaggi;

RITENUTO il sistema di raccolta, trattamento e scarico esistente conforme a quanto stabilito dal suddetto articolo;

PRESO ATTO che la ditta è in possesso del nulla osta idraulico rilasciato da Veneto Strade S.p.A. in data 30.09.2010 alla ditta BENVENUTI GIANLUCA & C. S.A.S. per lo scarico delle acque meteoriche e di quelle provenienti dall'impianto di autolavaggio nel fossato lungo la S.R. n. 53 "Postumia";

VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dagli Uffici;

PROVINCIA DI TREVISO

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 33/1985, il PTA/2009, la deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

DECRETA


ART. 1 - La Ditta B.D.P. S.A.S. DI BERTOTTO GRAZIANO & C. con sede a Oderzo è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione annesso allo stabilimento indicato in premessa, con recapito nel fossato adiacente alla S.R. n. 53 "Postumia", alle seguenti condizioni:

a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, tensioattivi totali, idrocarburi totali, rame, zinco, ferro e piombo. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. I referti



analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) lo scarico deve essere accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 2 - Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente e a impianto inattivo. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

ART. 3 - E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche, nonché nell'impianto di depurazione reflui diversi da quelli previsti nella domanda.

ART. 4 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel

funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

ART. 5 - Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dal ciclo di lavorazione e dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

ART. 6 - La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.


ART. 7 - La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni fognarie, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

ART. 8 - Il D.D.P. n. 678/2009 del 30.12.2009 è revocato.

ART. 9 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 10 - Ogni variazione riguardante la titolarità della ditta o la modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico devono essere preventivamente autorizzate.

ART. 11 - La presente autorizzazione può essere sospesa,



revocata, modificata o dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985.

ART. 12 - La presente autorizzazione ha validità 4 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

ART. 13 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore.

ART. 14 - Il presente decreto va pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e del Comune sede dello stabilimento.

RC/mp

Simone BUSONI